

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI

IL SINDACO

a norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:

"Art. 21 - Aggiornamento degli albi.

(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.";

RENDE NOTO

che, da oggi a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello.

I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all'Ufficio comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Dalla residenza comunale, li 23 aprile 2021



IL SINDACO
Fernando COPPOLA
IL SINDACO

Fernando Coppola

ALBO GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E CORTE D'ASSISE D'APPELLO
 – RICHIESTA INCLUSIONE –
 (art. 14, legge 10.04.1951, n.287)

Al Sig. Sindaco
 del Comune di San Cesario di Lecce
 Ufficio Elettorale

Il/la sottoscritto/a
 nato a il
 residente a in n.
 di professione tel.
 in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 (*)

CHIEDE

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari di:

Corte d'Assise

Corte d'Assise d'Appello

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità

DICHIARA

- a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Cesario di Lecce;
 b) di essere in possesso del titolo di studio di
 conseguito in data presso
 con sede in;
 corrispondente a (barrare la casella) licenza media diploma di maturità
 c) di avere un'età compresa tra 30 e 65 anni.

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

San Cesario di Lecce,

Il richiedente

.....

Ai sensi del D. Lg.s n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

(*)

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise (art. 9 legge n. 287 del 10 aprile 1951)

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 b) buona condotta morale;
 c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise d'appello (art. 10 legge n. 287 del 10 aprile 1951)

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo 9, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951)

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione